



COMUNE DI DAMBEL
PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO
per il servizio dell'acquedotto potabile comunale



*Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 27 di data 07.09.2005
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 di data 27.12.2006
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 di data 17.12.2007
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 di data 27.09.2010
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 di data 30.11.2020*

TITOLO I GENERALITÀ

Art. 1 **PREMESSA**

L'attingimento, il trasporto, il trattamento e la distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano sono effettuati in economia diretta dal Comune di Dambel (ai sensi del comma 7 dell'art. 68 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L).

L'ente gestore dell'acquedotto comunale è pertanto il Comune di Dambel.

La qualità dell'acqua viene garantita ai sensi della normativa vigente.

Le norme tecniche ed amministrative che disciplinano il servizio di fornitura sono contenute nel presente regolamento.

Art. 2 **USI DELL'ACQUA**

L'acqua potabile viene fornita, previa misurazione a contatore, per uso civile ovvero:

A	Uso domestico	diretto al soddisfacimento dei bisogni tipici dell'unità abitativa e relative pertinenze quali: cortili, anditi, orti, animali.
B	Uso non domestico	diretto all'utilizzo dell'acqua per attività non domestiche di qualsiasi specie e a carattere duraturo, quali attività di produzione di servizi (ad es. banche, studi professionali, uffici, negozi, bar, attività artigiane, supermercati, alberghi, ristoranti, lavanderie, auto lavaggi etc.), per attività produttive di beni (ad. es. industrie alimentari, cantieri edilizi, attività estrattive) per attività agricole.
C	Uso abbeveramento bestiame	diretto all'utilizzo dell'acqua per abbeveramento bestiame
D	Uso pubblico	diretto all'utilizzo dell'acqua per approvvigionamento degli edifici pubblici, delle fontane pubbliche, delle bocche di annaffiamento di strade e giardini, delle bocche antincendi (idranti) installate su suolo pubblico o comunque riconosciute di uso pubblico.
E	Uso speciale	diretto all'utilizzo dell'acqua per impianti antincendio privati, alla fornitura temporanea d'acqua per manifestazioni e feste organizzate senza scopo di lucro da società e/o enti di volontariato .

Modificato con deliberazione consiliare n. 29 di data 17.12.2007.

Art. 3 **IMPIANTI PER USO PUBBLICO**

L'installazione degli impianti per gli usi pubblici di cui al precedente art. 2 lettera D) viene eseguita a cura e a spesa del Comune e le erogazioni di acqua avvengono previa misurazione con contatore, con esclusione di quella destinata alle bocche antincendio, distribuita senza contatore.

È fatto divieto di:

- I. prelevare o usare l'acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi da quelli domestici e comunque con sistemi che ne impediscano il libero deflusso. È assolutamente vietato l'uso dell'acqua delle fontane pubbliche per lavaggio o risciacquo di panni e attrezzature;
- II. prelevare acqua dalle bocche di annaffiamento di strade, giardini pubblici e di lavaggio delle fognature, se non da parte delle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
- III. prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento incendi.

Solo in caso di necessità per uso antincendio è consentito il prelievo anche dalle fontane pubbliche e dalle bocche di annaffiamento di strade e giardini.

TITOLO II **NORME TECNICHE**

CAPITOLO I **DEFINIZIONE IMPIANTI E COMPETENZE**

Art. 4 **RETE DI DISTRIBUZIONE**

- a) **Per "rete principale"** si intende il complesso delle tubazioni prevalentemente interrato, posate sul suolo pubblico o privato che partendo dal serbatoio o dagli impianti di captazione, sollevamento, partizione, riduzione o misura, portano l'acqua agli impianti di derivazione di utenza.
- b) **Per "derivazione di utenza"** si intende il complesso di tubazioni e apparecchiature idrauliche comprese tra la rete di distribuzione principale (questa esclusa) e gli apparecchi utilizzatori (questi compresi).

La derivazione di utenza si suddivide in:

I. Impianto esterno

Comprende tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche tra la rete principale (questa esclusa) e il contatore (questo incluso) che di norma è ubicato in apposito pozzetto sulla strada comunale;

II. Impianto interno

Comprende tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche posate tra il contatore (questo escluso) e gli apparecchi utilizzatori (questi compresi).

Salvo le eccezioni descritte nell'art. 20 del presente regolamento ogni utenza, partendo dall'apposito pozzetto sulla strada comunale dove il Comune provvederà a installare i lettori di derivazione, dovrà avere una propria autonoma derivazione.

Art. 5 **ESECUZIONE LAVORI E MANUTENZIONE IMPIANTI**

I. Rete principale

Le tubazioni della rete principale e relative apparecchiature idrauliche vengono costruite, gestite e manutenzionate a cura e spese del Comune. Lo stesso potrà attuare ogni modifica e manutenzione per adeguarle alle necessità del servizio. Le tubazioni della rete principale, comunque costruite, rimangono sempre di proprietà del Comune.

II. Impianto esterno

Le spese di realizzazione, esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto esterno (contatore incluso) sono a totale carico del Comune che ha la facoltà di modificarne le varie parti secondo le necessità del servizio, con concessione gratuita delle occorrenti servitù.

III. Impianto interno

L'impianto interno è realizzato, sotto la supervisione e secondo le indicazioni fornite da un incaricato comunale, a cura e a spese del proprietario o per esso dell'utente sia su suolo

pubblico che privato. Il proprietario o per esso l'utente dovrà quindi preparare gli scavi, effettuare la posa delle tubazioni di allacciamento, ripristinare il terreno, le eventuali pavimentazioni e opere murarie interessate. Analogamente, sono a carico e a spese del proprietario o per esso dell'utente le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto interno, sia su suolo pubblico che privato, rese necessarie dal suo deterioramento (vetustà, inadeguatezza, danneggiamenti provocati da ruggine e/o correnti vaganti).

Rilevata la necessità dell'intervento di manutenzione, il Comune ordina al proprietario di eseguire gli interventi necessari entro il termine di 30 (trenta) giorni. Qualora non si ottemperi entro il tempo stabilito il Comune provvederà d'ufficio addebitandone al privato le spese di esecuzione e l'intero quantitativo d'acqua rilevato dal contatore a far data dall'ultima lettura effettuata. Sarà inoltre addebitato l'intero quantitativo d'acqua rilevato dal contatore a far data dall'ultima lettura effettuata qualora il problema di tenuta dell'impianto interno sia da imputare a fattori diversi da quelli legati al deterioramento della tubatura (vetustà, inadeguatezza, danneggiamenti provocati da ruggine e/o correnti vaganti). In tutti gli altri casi il Comune addebiterà al proprietario o per esso all'utente un consumo forfetariamente determinato sulla media dei quantitativi d'acqua utilizzata nei tre anni precedenti.

L'impianto interno, comprese le apparecchiature di utilizzazione nonché gli impianti per il trattamento domestico dell'acqua potabile, devono essere conformi a quanto previsto dalle norme e disposizioni vigenti.

CAPITOLO II **NORME IN MATERIA DI DERIVAZIONE DI UTENZA**

Art. 6 **DERIVAZIONI DI UTENZA ESISTENTI**

La manutenzione e il rifacimento delle derivazioni di utenza realizzate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, sia sull'impianto esterno che sull'impianto interno, seguono le regole fissate nei commi II) e III) del precedente articolo 5.

Art. 7 **NORME TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI ESTERNI**

Il tracciato dell'impianto esterno ricadente su proprietà privata deve essere accessibile per consentire eventuali interventi di riparazione.

Su detto tracciato non devono pertanto essere realizzate strutture tali da impedire gli scavi necessari anche per effettuare una completa sostituzione.

Eventuali danni derivanti da una ritardata esecuzione degli interventi per impossibilità di operare sulle condotte dovuti alla negligenza del proprietario, saranno imputati allo stesso.

Art. 8 **DIVIETO DELL'UTENTE DI MODIFICARE L'IMPIANTO ESTERNO**

Di norma non è consentito all'utente, né al proprietario od all'amministratore dello stabile, di manomettere, manovrare o comunque modificare alcuna parte dell'impianto esterno, né di eseguire opere o lavori tali da pregiudicare le condizioni di sicurezza del servizio di fornitura dell'acqua; se necessario, in casi del genere il Comune potrà valutarne la possibilità e eventualmente modificare il proprio impianto in modo da soddisfare le esigenze dell'utente o del proprietario, addebitando le relative spese.

Il Comune, qualora riscontrasse che una qualsiasi parte della dell'impianto esterno è stata modificata o i misuratori o i sigilli sono stati abusivamente manomessi o comunque danneggiati, potrà richiedere ai responsabili il rimborso di tutte le spese relative al ripristino, alle riparazioni o sostituzioni in conseguenza effettuate, nonché dei danni subiti nel caso di manomissioni tali da alterare il funzionamento degli apparecchi di misura.

Il mancato pagamento di queste spese, così come la mancata osservazione delle citate prescrizioni circa le condizioni di sicurezza, potranno comportare l'interruzione della fornitura dell'acqua agli utenti interessati, fermo restando che sui responsabili ricadranno in ogni caso tutte le conseguenze di eventuali incidenti o danni causati.

Art. 9 IMPIANTO INTERNO

Le tubazioni relative all'impianto interno fino alle ramificazioni interne all'edificio dovranno avere un diametro che vari a seconda delle esigenze dell'utenza da un minimo di $\frac{3}{4}$ a un massimo di 1 pollice. È ammesso un diametro maggiore solo per utenze non domestiche.

In fase di realizzazione dell'impianto interno è necessario che la posa delle tubazioni acquedottistiche rispettino la distanza di sicurezza da fognature, acque bianche, reti telefoniche, reti elettriche e gasdotti, in quanto non compatibili con le altre strutture interrato.

La condotta in presenza di sormonto o sottopasso di altri servizi deve prevedere una controtubazione per un minimo di 1,00 metro per parte.

L'allacciamento deve possibilmente essere rettilineo senza salti altimetrici per sottopasso muri.

Il passaggio delle tubazioni nei muri perimetrali degli edifici deve essere provvisto di idoneo passamuro.

I rinterri degli allacciamenti dovranno essere eseguiti con sabbia fino a completa copertura della condotta per almeno 10 cm e con materiale legante o drenato a totale copertura dello scavo.

La condotta non deve in nessun caso poggiare su roccia: si devono prevedere almeno 10 cm di scavo con sabbia sotto la tubazione. Bisogna rispettare distanze di almeno 80 cm su percorrenze lungo i muri di sostegno.

Gli spostamenti delle derivazioni d'utenza che si rendessero necessari per modifica della profondità di interrimento, per interferenze con nuovi fabbricati o nuove strutture sono a carico dell'utente.

Gli allacciamenti definiti "provvisori", in fase di realizzazione di cantiere, devono essere adeguati per dimensioni e tracciato, per soddisfare le esigenze definitive della costruzione.

L'utente non può installare o farsi installare apparecchiature di nessun tipo prima del contatore. Eventuali installazioni, concordate con il Comune, (riduttori di pressione o impianti autoclave ecc.) restano a carico dell'utente che dovrà provvedere alla loro manutenzione e che se ne assume la responsabilità per eventuali danneggiamenti imputabili a rotture, funzionamenti anomali, errata taratura degli stessi.

L'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione devono rispondere ed adeguarsi alle normative vigenti in materia.

L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno dall'uscita del misuratore fino all'entrata dei singoli apparecchi di utilizzazione e degli apparecchi stessi sono regolamentati dal precedente art. 5 del presente regolamento.

Il Comune si riserva di non effettuare o di sospendere la fornitura dell'acqua qualora l'ubicazione degli apparecchi di utilizzazione risultasse, a suo insindacabile giudizio, pericolosa per la sicurezza delle persone e per il buon esercizio dell'impianto.

I lavori eventualmente occorrenti per adeguare l'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione alle possibili modifiche tecnologiche sono comunque a carico dell'utente.

Per evitare, a seguito di eventuale depressioni in rete, il ritorno dell'acqua già consegnata e quindi possibili contaminazioni della stessa nella rete principale, l'utente dovrà provvedere ad installare, su impianti diversi dall'utilizzo a scopo domestico, idonei disconnettori.

Art. 10

ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI INTERNI

Negli impianti interni l'utente deve sempre comunque osservare le seguenti norme:

- a) Le tubazioni della distribuzione privata che si trovano all'esterno degli stabili dovranno essere messe in opera a profondità non inferiore ad un metro dal piano di terra, a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto ed a quota ad essi superiori. Qualora per motivi tecnici non fosse possibile, le tubazioni vanno adeguatamente controtubate per il tratto interferente.
- b) Nell'interno degli stabili le tubazioni dovranno essere collocate, generalmente incassate nei muri, in posizioni tali da essere sufficientemente protette dall'azione del gelo e del calore, quindi non in vicinanza di superfici riscaldate, in particolare di camini. Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.
- c) Nessuna tubazione dell'impianto interno potrà sottopassare od essere posta a contatto di condotte fognarie, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, dette tubazioni dovranno essere protette da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestite contro la corrosione. Gli eventuali giunti dovranno essere posti ad almeno un metro di distanza dalle estremità dell'attraversamento.
- d) Nei punti più depressi delle condotte dovranno essere installati rubinetti di scarico. Ogni colonna montante deve avere alla base, oltre al rubinetto di scarico, anche un rubinetto di intercettazione.
- e) È vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili e di altro acquedotto o, comunque, commiste a sostanze estranee.
- f) È ugualmente vietato il collegamento delle tubazioni di acqua potabile con apparecchi e cacciate per latrine, senza interposizioni di vaschette aperte.
- g) Tutte le bocche dovranno erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.
- h) L'impianto interno dovrà essere isolato elettricamente dalla rete stradale mediante apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici. Il Comune si riserva di scollegare questi impianti, qualora venissero individuati, e di richiedere i danni che gli stessi potessero aver causato.
- i) È vietato l'inserimento diretto di pompe di sollevamento sulle tubazioni derivate da quelle stradali; all'interno dell'edificio è possibile installare pompe di sollevamento purché gli impianti siano costruiti in modo da impedire il ritorno in rete dell'acqua pompata anche in caso di guasto alle relative apparecchiature.
- j) Gli schemi d'impianto di pompaggio devono essere sottoposti all'approvazione del Comune il quale può prescrivere eventuali modifiche.
- k) Per l'installazione di serbatoi, nei casi si renda indispensabile l'accumulo di acqua, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibile ritorno di acqua per sifonamento.
- l) Il Comune può eseguire in qualsiasi momento controlli e ordinare modifiche all'impianto interno se non lo ritiene idoneo per un buon funzionamento e l'utente è tenuto ad eseguirle entro il tempo prescrittogli. In caso di inadempienza, il Comune ha la facoltà di

sospendere l'erogazione senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalle osservanze degli obblighi contrattuali.

- m) Gli utenti sono comunque tenuti ad osservare le norme di legge, di buona tecnica e le prescrizioni del presente regolamento. Dovranno, inoltre, osservare le eventuali disposizioni particolari che il Comune stabilirà a garanzia e nell'interesse del servizio.
- n) Gli utenti rispondono della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni.
- o) Il Comune non assume nessuna responsabilità per i danni procurati dal cattivo funzionamento degli impianti interni medesimi.

Articolo modificato con deliberazione consiliare n. 23 di data 27.09.2010.

Art. 11 PRESSIONE DELL'ACQUA AL PUNTO DI CONSEGNA

La pressione statica fornita all'utenza è definita, per differenza, dalla quota del fabbricato alla quota del serbatoio di distribuzione o dagli impianti di riduzione stradali del Comune. Questa pressione può essere oggetto di oscillazioni in più o in meno in funzione dei consumi (variabili) nella zona o nel caso di avvio di elettropompe per integrazioni idriche. La pressione di esercizio della rete di alimentazione è limitata a cura dell'utente stesso mediante l'installazione di riduttori di pressione. L'eventuale installazione di autoclave sarà a carico dell'utenza. La manutenzione dei riduttori di pressione è a completo carico dell'utente.

CAPITOLO III APPARECCHI DI MISURA

Art.12 MISURAZIONE DELL'ACQUA

Il consumo dell'acqua viene misurato mediante contatore. La lettura dei contatori è eseguita periodicamente secondo turni stabiliti dal Comune che, annualmente, deve garantirne almeno una.

Art.13 PROPRIETA' DEI CONTATORI

I contatori sono di proprietà del Comune, il quale ne stabilisce il tipo e il diametro in relazione al tipo della fornitura ed alla potenzialità degli apparecchi di utilizzazione inseriti o da inserirsi nell'impianto che l'utente è tenuto ad indicare all'atto della domanda. È facoltà del Comune cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno. Nel caso di variazione di diametro, dovuto a variazione di consumo dell'utente, il Comune si riserva di addebitare all'utente stesso le spese relative.

Art.14 POSIZIONE, CUSTODIA E GESTIONE DEI CONTATORI

I contatori, con le relative apparecchiature idrauliche, verranno installati a cura del Comune e, di norma, saranno sistemati in appositi pozzetti di derivazione comunali posizionati sulla strada comunale. Solo in casi eccezionali è consentita l'ubicazione del contatore all'interno degli edifici. Ricorrendo questa ipotesi l'utente si obbliga a permettere il libero accesso ai propri locali per la lettura del contatore da parte delle persone a ciò incaricate, munite di distintivo o di tessera di riconoscimento.

È fatto divieto all'utente di spostare il misuratore dal luogo in cui il Comune lo ha collocato: in caso di abusivo spostamento, sarà onere dell'utente a ripristinare lo stato dei luoghi entro un termine non superiore a 60 giorni decorrenti dalla data di notifica di apposita ordinanza. Gli apparecchi misuratori possono essere rimossi o spostati esclusivamente dal Comune per mezzo dei suoi incaricati. Per ogni apertura, chiusura, cambio o spostamento di contatore effettuato su richiesta dell'utente, il Comune avrà il diritto di addebitare la relativa spesa;

All'atto della messa in opera, della rimozione, dello spostamento o della riapertura dell'apparecchio misuratore l'incaricato comunale provvederà a compilare una scheda intestata all'utente nella quale saranno menzionati, oltre alla data dell'operazione, il numero di matricola, il consumo registrato dal misuratore stesso, le eventuali anomalie di funzionamento e/o irregolarità riscontrate, nonché i motivi dell'operazione.

Art. 15

FUNZIONAMENTO DIFETTOSO DEI CONTATORI

In caso di arresto o comunque di funzionamento difettoso del misuratore il Comune, effettuerà la valutazione del consumo d'acqua durante il periodo di irregolare funzionamento del misuratore, in base alla media del consumo giornaliero verificatosi nell'anno precedente, oppure in base a quella del periodo di fatturazione precedente, se l'Utente usa l'acqua da meno di un anno.

È fatta salva una maggiorazione del 30% quando risulti che il difettoso o mancato funzionamento del misuratore è dovuto a scorretti comportamenti imputabili all'Utente.

Nei casi di manomissione del contatore, da attribuirsi a colpa dell'Utente, quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal Comune su accertamenti tecnici insindacabili.

Art. 16

VERIFICA DEI CONTATORI

Il Comune può, a suo criterio ed in ogni momento, sottoporre i misuratori ad opportuno controllo assumendone tutte le spese relative.

Quando un Utente ritenga errate le indicazioni del contatore, il Comune, dietro richiesta scritta, accompagnata dal deposito di Euro 51,65, dispone le opportune verifiche.

Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'Utente le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Comune, il quale disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni, limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento, oltre al rimborso del deposito di cui al comma precedente.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti dal D.P.R. 23 agosto 1972, n. 854 relativo ai contatori per acqua fredda, il Comune addebita le spese di verifica salvo conguaglio con il deposito effettuato.

Art. 17

POZZETTO CONTATORE E LOCALE CONTATORE

Pozzetto contatore.

L'ubicazione del contatore, per i nuovi allacciamenti, dovrà avvenire di norma nell'apposito pozzetto ubicato sulla strada comunale.

I pozzetti sono di proprietà del Comune che ne garantisce la relativa manutenzione e pulizia. Sono a carico dell'utente le spese relative a eventuali modifiche al pozzetto che si rendessero necessarie per sue esigenze, interventi che dovranno comunque essere preventivamente concordati con il Comune.

Il Comune provvede alla realizzazione di ulteriori pozzetti in zone dell'abitato che ne siano sprovviste per garantire nuovi allacciamenti di utenza.

Locale contatore.

Solo in casi eccezionali sarà consentita l'ubicazione dei contatori all'interno degli edifici. In questi casi è necessaria l'individuazione di un locale idoneo che deve avere un'altezza minima di 2,20 metri, deve permettere le normali operazioni di lettura, di montaggio e smontaggio dei contatori stessi; lo spazio libero utile di fronte ai contatori deve essere minimo di 90 cm.

Il locale dovrà inoltre essere dotato di impianto di illuminazione elettrica nonché isolato dal freddo. Deve inoltre essere di norma accessibile dall'esterno al personale dell'Ente gestore. Nel locale deve essere posizionata una piletta di scarico in collegamento con l'impianto di smaltimento delle acque bianche dell'edificio in grado di smaltire l'intera portata della condotta di allacciamento nell'eventualità di una rottura.

Nel caso in cui l'utente modifichi la disposizione o l'uso del locale, nel quale è posizionato il contatore, deve dare immediata comunicazione al Comune che provvederà, a spese dell'utente, agli eventuali spostamenti, qualora il contatore, a seguito delle modifiche ambientali, venga a trovarsi in luogo ritenuto pericoloso o comunque non adatto.

L'Utente è il consegnatario degli apparecchi di misura, installati nei locali di sua pertinenza ed è tenuto a prendere adeguate misure per riparare gli stessi dal gelo o da possibili manomissioni.

Art. 18 INSTALLAZIONE DEI CONTATORI

All'ingresso e all'uscita del contatore sarà collocata una saracinesca a sfera.

I contatori devono essere posizionati, ove possibile, orizzontalmente e le saracinesche a sfera devono essere idonee al passaggio totale.

Il Comune può installare all'ingresso del contatore un filtro per l'intercettazione di eventuali transiti di materiale in sospensione.

L'utente che installa sistemi di filtrazione più accurati dovrà munirsi di idonee apparecchiature e curarne la manutenzione.

Ogni apparecchio misuratore è provvisto di apposito sigillo di garanzia apposto dal Comune.

La manomissione dei sigilli da parte dell'utente e qualunque altra operazione destinata ad alterare il regolare funzionamento del contatore possono dar luogo, a seguito di preavviso tramite raccomandata A.R., alla sospensione dell'erogazione e alla revoca della fornitura, salva ogni altra azione del Comune.

Chiunque frodi o manometta i sigilli o i contrassegni, oppure apra abusivamente i rubinetti del misuratore e utilizzi l'acqua prima della stipulazione del relativo contratto con il Comune è soggetto ad una sanzione, determinata dal Comune, fino a Euro 516,46 oltre al pagamento delle eventuali spese e salva ogni altra azione, anche penale, che possa competere al Comune.

Art. 19 MANUTENZIONE DEI CONTATORI

Il Comune provvede alla buona conservazione e alla difesa dal gelo dei contatori posizionati nei pozzetti stradali

L'utente è invece responsabile della buona conservazione e della difesa dal gelo del contatore posizionato nel locale-contatore. A richiesta del Comune, è tenuto a riconsegnarlo con i relativi annessi (compresi gli eventuali sigilli ed i contrassegni).

In entrambe le situazioni l'utente ha comunque l'obbligo di sottostare a tutte le spese occorrenti per le riparazioni o sostituzioni a lui imputabili.

Art. 20

CONTATORI DIVISIONALI O ACCORDO PRELIMINARE DI SUDDIVISIONE DEL CONSUMO RILEVATO DA UN UNICO CONTATORE

Per un edificio di nuova costruzione, quando le utenze richieste siano più di una, ogni singolo utente dovrà stipulare un proprio contratto di fornitura con il Comune e dovrà avere un proprio contatore posizionato nell'apposito pozzetto stradale comunale. È quindi esclusa la possibilità di avvalersi di contatori divisionali.

Nel caso di un edificio pre-esistente con più utenze allacciate all'impianto esterno attraverso un unico impianto interno il Comune, su richiesta del titolare del contratto di fornitura e a cura e spese degli utenti, può, a sua discrezione e previa indagine tecnica autorizzare l'installazione di contatori divisionali da allocarsi in apposito locale e di cui lo stesso titolare del contratto di fornitura dovrà notificarne all'ufficio tributi comunale, entro il 31/12 di ogni anno, le singole letture.

Quando sia tecnicamente impossibile installare contatori divisionali il consumo rilevato sul contatore posizionato nell'apposito pozzetto stradale comunale a richiesta del titolare del contratto di fornitura potrà essere suddiviso su formale accordo, preliminarmente depositato presso l'ufficio tributi del Comune, di suddivisione del consumo fra gli utenti, ai quali troveranno applicazione le tariffe diversificate per scaglioni di consumo annuo. L'accordo è valido fino a formale disdetta di uno degli utenti stessi.

In assenza di contatori divisionali o di accordi formali tra gli utenti, l'intero consumo rilevato dal contatore posizionato nell'apposito pozzetto stradale sarà addebitato unicamente al titolare del contratto di fornitura.

TITOLO III **NORME PER LE FORNITURE**

Art. 21 **MODALITÀ PER L'ALLACCIAMENTO**

Per ottenere l'autorizzazione di allacciamento all'acquedotto potabile comunale il proprietario dell'immobile deve presentare richiesta al Comune su apposito modulo, provvedendo al versamento di euro 150,00 quale spesa per l'installazione del contatore, e di una cauzione pari a euro 500,00; la cauzione sarà restituita dal Comune dopo che un incaricato comunale avrà verificato che i relativi lavori siano stati eseguiti a regola d'arte, compreso l'eventuale ripristino della pavimentazione stradale e la riparazione di eventuali danni cagionati all'ente o a terzi.

Ogni qual volta vi sia la richiesta del privato di aprire nuovamente un contatore già installato, il privato è tenuto al pagamento di euro 30,00.= quale condizione necessaria per la stipula del nuovo contratto di fornitura dell'acqua potabile.

Art. 22 **CONTRATTO DI FORNITURA**

Le forniture di acqua potabile sono effettuate ai proprietari e/o agli utenti di stabili o immobili e sono regolate da apposito contratto di fornitura con durata dalla sua stipula fino al 31 dicembre dello stesso anno. Alla scadenza si intenderà tacitamente prorogato per un anno e così via di seguito, salva disdetta da parte dell'utente, secondo le modalità di cui all'art. 29. Per tutte le forniture esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento l'Amministrazione provvederà a predisporre e a inviare a tutti gli utenti il prescritto contratto, che dovrà essere restituito debitamente sottoscritto. Gli utenti non proprietari dell'immobile dovranno presentare all'atto della richiesta di stipula del contratto apposita autorizzazione da parte del proprietario.

All'Amministrazione spetta di approvare uno schema tipo del suddetto contratto di fornitura.

Art. 23 **TARIFFE**

La politica tariffaria del Comune si ispira all'obiettivo della copertura del costo del servizio. Le tariffe, determinate dall'Organo comunale competente nelle forme di legge, costituiscono il corrispettivo per il servizio di captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua potabile. Le stesse sono determinate tenendo conto del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione e degli ammortamenti delle opere e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia.

Art. 24 **VARIAZIONE DELLE TARIFFE E DEL REGOLAMENTO**

Nel caso di modificazione del sistema tariffario o delle norme del presente regolamento da parte degli organi competenti sarà inteso che il Comune ne avrà data comunicazione all'utente con la pubblicazione della delibera.

Art. 25 SUBENTRO

Quando un nuovo utente subentra ad un altro nell'uso dell'acqua, il subentrante deve darne immediata comunicazione all'Ente gestore per la stipulazione del relativo contratto di fornitura.

Art. 26

“Omissis”

(La soppressione di questo articolo è stata operata con deliberazione del consiglio comunale n. 30 dd. 27.12.2006 entrata in vigore il 28.12.2006).

Art. 27 FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo di consumo e delle altre spettanze va effettuato entro i termini e con le modalità indicate in bolletta.

La bolletta deve contenere i consumi effettivamente letti.

Se il pagamento avesse luogo oltre i termini di cui sopra, il Comune ha diritto di esigere, oltre all'importo dovuto, anche gli interessi per ritardato pagamento valutati nella misura di legge. La morosità, qualora protratta per un periodo di oltre 30 giorni dalla data di scadenza indicata in bolletta, dà diritto al Comune di procedere alla limitazione dell'erogazione dell'acqua (diaframma tarato), con preavviso di 15 giorni da comunicare tramite raccomandata A.R., addebitando la relativa spesa all'utente stesso.

L'utente moroso non può pretendere risarcimento, di danni derivanti dalla limitazione dell'erogazione ed è tenuto a sostenere le spese eventuali per il ripristino della regolarità della fornitura.

Art. 28 REGOLARITÀ DELLE FORNITURE

Il Comune non assume responsabilità alcuna per interruzioni della fornitura e per diminuzioni di pressione dovute a causa di forza maggiore o a necessità di esercizio e manutenzione degli impianti. In quest'ultimo caso il Comune provvederà a dare congruo preavviso all'utenza in ordine al giorno, all'ora e alla presumibile durata dell'interruzione.

Le utenze che per loro natura richiedono un'assoluta continuità della fornitura dovranno pertanto provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

Per sopperire a situazioni di emergenza, il Comune ha comunque la facoltà di limitare l'erogazione dell'acqua.

Art. 29 DISDETTA

L'Utente che non intende più utilizzare la fornitura d'acqua potabile, anche nel caso in cui gli succeda altro utente, deve darne tempestiva comunicazione al Comune, inviando lettera raccomandata, o presentandosi agli uffici dello stesso, al fine di ottenere la lettura finale e la chiusura con sigillo del misuratore, le quali dovranno avere luogo entro 30 giorni dalla richiesta. L'utente dovrà rispondere del consumo dell'acqua fino al momento della chiusura.

Se l'utente non provvederà a disdettare il contratto di somministrazione resterà responsabile solidalmente con l'eventuale subentrante per i corrispettivi dovuti, per tutto il periodo nel quale egli, per la mancata disdetta di cui sopra, continuerà ad essere intestatario della fornitura.

I misuratori chiusi per cessata fornitura possono essere rimossi a criterio del Comune.

Art. 30 CONSUMI ABUSIVI

È vietata l'utilizzazione dell'acqua per usi diversi da quelli contenuti nel contratto di fornitura. L'Utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello dichiarato è tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore tariffa per il periodo minimo di un anno o dalla data di inizio della fornitura, se questa risale a data antecedente, fatto salvo l'esperimento dell'azione giudiziaria.

L'effettivo impiego può essere accertato dal Comune.

È vietato all'Utente cedere a terzi l'acqua fornita dal Comune, salvo autorizzazione scritta di quest'ultimo.

Art. 31 DIRITTO DI RIFIUTO E REVOCA DELLA FORNITURA

Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico, è facoltà del Comune rifiutare o revocare in qualsiasi tempo la fornitura ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione del servizio, o sorgano altri gravi motivi che spetta al Comune valutare.

Art. 32 FORNITURE PARTICOLARI

Il Comune può fornire l'acqua a pagamento a imprese di spettacoli viaggianti, luna park, circhi equestri, associazioni e comitati che allestiscono occasionalmente manifestazioni sportive, culturali ecc.

Tale fornitura è strettamente limitata al periodo indicato nell'apposita richiesta che deve essere presentata al Comune dal responsabile dell'impresa, o associazione o comitato per il perfezionamento del contratto, sia per quanto concerne il corrispettivo per il consumo dell'acqua, sia per le spese di allacciamento e stacco.

È invece gratuita la fornitura di acqua per iniziative e manifestazioni organizzate da associazioni di volontariato senza scopo di lucro, o per motivi di beneficenza.

È comunque fornita l'acqua, a pagamento, alle imprese che eseguono lavori per la costruzione di stabili o per la conduzione di cantieri. La durata della fornitura è quella prevista nelle relative autorizzazioni o concessioni edilizie.

Al termine dei lavori o alla chiusura del cantiere, comunque entro i termini previsti nelle sopra menzionate autorizzazioni o concessioni edilizie, l'impresa è tenuta a darne tempestiva comunicazione al Comune.

All'atto della firma del contratto di fornitura il richiedente deve versare al Comune, qualora sia necessario realizzare, modificare o sostituire l'allacciamento, la cauzione di cui all'art. 21 del presente regolamento.

Art. 33 BOCCHHE ANTINCENDIO PRIVATE

Per l'alimentazione di bocche antincendio viene stipulato un apposito contratto distinto da quello relativo ad altri usi.

L'utente al momento della richiesta di allacciamento dell'utenza antincendio deve consegnare al Comune copia del progetto vistato dall'Ispettorato Provinciale Antincendi dal quale risultino il numero e il tipo dei bocchettoni o degli idranti e deve comunicare il quantitativo dei litri/secondo erogabili. In caso di variazioni l'utente dovrà provvedere altresì al tempestivo aggiornamento della copia depositata presso il Comune. In caso di

inadempimento il Comune ha diritto di applicare all'utente, per ogni bocca antincendio non prevista dal contratto stipulato, il doppio della tariffa per la durata di un anno.

Agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio viene applicato dal Comune uno speciale sigillo.

L'utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente nei casi di incendio e nei casi specificamente previsti nel contratto.

Quando abbia fatto uso di una bocca antincendio, l'utente deve darne comunicazione al Comune entro 24 ore, affinché questo possa provvedere alla ulteriore sigillatura.

TITOLO IV **DISPOSIZIONI VARIE**

Art. 34 **OBBLIGATORIETÀ**

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia all'atto della stipulazione del contratto.

Art. 35 **APPLICABILITÀ DEL DIRITTO COMUNE**

Per quanto non previsto dal presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

Art. 36 **CONTESTAZIONI GIUDIZIARIE**

Il foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie relative, inerenti e conseguenti alla fornitura e in generale all'esecuzione del presente regolamento è quello di Trento (Sezione distaccata di Cles).

Art. 37 **ABROGAZIONI**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere effetto le precedenti regolamentazioni relative alla somministrazione dell'acqua.

INDICE

TITOLO I: GENERALITÀ

Art. 1	PREMESSA	pag. 2
Art. 2	USI DELL'ACQUA	pag. 2
Art. 3	IMPIANTI PER USO PUBBLICO	pag. 2

TITOLO II: NORME TECNICHE

CAPITOLO I: DEFINIZIONE IMPIANTI E COMPETENZE

Art. 4	RETE DI DISTRIBUZIONE	pag. 4
Art. 5	ESECUZIONE LAVORI E MANUTENZIONE IMPIANTI	pag. 4

CAPITOLO II: NORME IN MATERIA DI DERIVAZIONE DI UTENZA

Art. 6	DERIVAZIONI DI UTENZA ESISTENTI	pag. 5
Art. 7	NORME TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI ESTERNI	pag. 5
Art. 8	DIVIETO DELL'UTENTE DI MODIFICARE L'IMPIANTO ESTERNO	pag. 5
Art. 9	IMPIANTO INTERNO	pag. 6
Art. 10	ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI INTERNI	pag. 7
Art. 11	PRESSIONE DELL'ACQUA AL PUNTO DI CONSEGNA	pag. 8

CAPITOLO III: APPARECCHI DI MISURA

Art. 12	MISURAZIONE DELL'ACQUA	pag. 8
Art. 13	PROPRIETÀ DEI CONTATORI	pag. 8
Art.	14 POSIZIONE E CUSTODIA DEI CONTATORI	pag. 8
Art. 15	FUNZIONAMENTO DIFETTOSO DEI CONTATORI	pag. 9
Art. 16	VERIFICA DEI CONTATORI	pag. 9
Art. 17	POZZETTO CONTATORE E LOCALE CONTATORE	pag. 9
Art. 18	INSTALLAZIONE DEI CONTATORI	pag. 10
Art. 19	MANUTENZIONE DEI CONTATORI	pag. 10
Art. 20	CONTATORI DIVISIONALI O ACCORDO PRELIMINARE DI SUDDIVISIONE DEL CONSUMO RILEVATO DA UN UNICO CONTATORE	pag. 11

TITOLO III: NORME PER LE FORNITURE

Art. 21	MODALITÀ PER L'ALLACCIAMENTO	pag. 12
Art. 22	CONTRATTO DI FORNITURA	pag. 12
Art. 23	TARIFFE	pag. 12
Art. 24	VARIAZIONE DELLE TARIFFE E DEL REGOLAMENTO	pag. 12
Art. 25	SUBENTRO	pag. 13
Art. 26	MINIMO GARANTITO	pag. 13
Art. 27	FATTURAZIONE A PAGAMENTO	pag. 13
Art. 28	REGOLARITÀ DELLE FORNITURE	pag. 13
Art. 29	DISDETTA	pag. 13
Art. 30	CONSUMI ABUSIVI	pag. 14

Art. 31	DIRITTO DI RIFIUTO E REVOCA DELLA FORNITURA	pag. 14
Art. 32	FORNITURE PARTICOLARI	pag. 14
Art. 33	BOCCHIE ANTINCENDIO PRIVATE	pag. 14

TITOLO IV: DISPOSIZIONI VARIE

Art. 34	OBBLIGATORIETÀ	pag. 16
Art. 35	APPLICABILITÀ DEL DIRITTO COMUNE	pag. 16
Art. 36	CONTESTAZIONI GIUDIZIARIE	pag. 16
Art. 37	ABROGAZIONI	pag. 16

.....